

6. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 4 è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale istanza deve contenere:

- i riferimenti degli enti a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari;
- i quantitativi ed il peso dei prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l'indicazione della tipologia di prodotto;
- copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate.

Tutti i documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, non dovranno essere allegati alla dichiarazione resa al Comune, ma in ogni caso dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione comunale su richiesta.

7. Detta agevolazione, nel rispetto dei principi di legge in materia, trova applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello di prima applicazione e finanziamento sulla base del gettito del tributo stesso, posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi.

Art. 16 – Agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato – Annualità 2026

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, agevolazioni sulla tassa rifiuti (T.A.R.I.), a favore di attività commerciali qualificate come esercizi di vicinato di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività commerciali al dettaglio con particolare riguardo a quelle afferenti l'imprenditoria femminile e giovanile;

2. Sono previste agevolazioni ed esenzioni dal tributo TARI a favore delle attività commerciali al dettaglio qualificate come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 22/2021 (nota 1*) di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio a far data dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 ;

3. Tali agevolazioni consistono:

Tipologia attività	Agevolazione TARI prevista
- per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 - per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire da 01.01.2026 al 31.12.2026 che sono riconducibili alla definizione di impresa femminile ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche ed integrazioni (*nota2) - per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e che sono riconducibili alla definizione di impresa giovanile (*nota 3)	- riduzione del 50% del Tributo TARI (quota fissa e variabile) dovuto per l'anno di insediamento e per l'annualità successiva; -esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva; -esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;

4. Per beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui sopra devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e devono aver presentato regolare pratica di inizio dell'attività presso il S.U.A.P. del Comune di Porto Sant'Elpidio;
5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività dal 1° gennaio 2026 e fino alla data del 31.12.2026, o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio nel medesimo periodo, secondo la data risultante dalla comunicazione di inizio attività presentata al S.U.A.P. del Comune. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione attività risultante agli atti del S.U.A.P. comunale. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono invece ammessi al beneficio di cui al presente articolo i casi di subentro e/o di cessione di impresa nel periodo in cui viene riconosciuta l'agevolazione;
6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo; gli immobili oggetto di esenzione/riduzione devono pertanto essere direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
7. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo hanno efficacia a partire dal 01.01.2026 ed esplicano i loro effetti esclusivamente per le annualità 2026 (anno inizio attività) e fino al 31/12/2027 (prima annualità successiva a quella di apertura);
8. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dal presente regolamento TARI;
9. La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
10. Gli esercizi commerciali che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non devono altresì risultare debitori di somme certe, dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio;
11. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Porto Sant'Elpidio, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 17-bis delibera ARERA n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022 (novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti;
12. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;
13. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente articolo sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;
14. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 11;
15. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 11 del presente articolo;
16. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute, ai sensi di legge.

(1*) Nota 1

Son qualificati come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 5 agosto 2021 n. 22 le attività di commercio al dettaglio in sede fissa (è escluso il commercio all'ingrosso) di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

(2*) Nota 2

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne;

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

(3*) Nota 3

Per impresa giovanile s'intende:

- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani;
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane;

Nel caso della società di persone:

- la società composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane);
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane;
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni.

Art. 17 – Bonus sociale rifiuti

1. Il Comune di Porto Sant'Elpidio riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art.57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n.24 e nella Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 1 aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.